



CORTE DI CASSAZIONE; sezione III, sentenza del 17 ottobre 2019, n. 26285; Pres. Vivaldi; Rel. D'Arrigo; Cardino P.M. (concl. conf.); Eurothermo s.p.a. - Condominio di via (*omissis*).

Opposizione a precetto - Opposizione all'esecuzione - rapporto tra i due giudizi - rapporto tra i poteri sospensivi del giudice dell'opposizione a precetto e del giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1 (così come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35), non perde il potere di provvedere sull'istanza per effetto dell'attuazione del pignoramento o, comunque, dell'avvio dell'azione esecutiva, sicché l'ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata determinerà ab esterno la sospensione ex artt. 623 e 626 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo instaurate.

Il pignoramento eseguito dopo che il giudice dell'opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell'esecutività del titolo è radicalmente nullo e tale invalidità deve essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione.

Qualora siano contemporaneamente pendenti l'opposizione a precetto (art. 615 c.p.c., comma 1) e l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato.

Qualora sussista litispendenza fra la causa di opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) e la causa di opposizione all'esecuzione già iniziata, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., un termine per introdurre il giudizio nel merito, giacché un simile giudizio sarebbe immediatamente cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 39 c.p.c., comma 1. Il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire si identifica, infatti, con la causa iscritta a ruolo per prima, ossia l'opposizione a precetto.

Qualora, pendendo una causa di opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo ex art. 624 c.p.c., comma 2 e art. 669-terdecies c.p.c. - sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi prospettati nell'opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute ad introdurre il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 616 c.p.c. che sia stato loro eventualmente assegnato, senza che tale omissione determini il prodursi degli effetti estintivi del processo esecutivo previsti dall'art. 624 c.p.c., comma 3, in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto, rispetto al quale una nuova causa si porrebbe in relazione di litispendenza.

Qualora il giudice dell'esecuzione, ravvisando identità di petitem e la causa petendi fra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui pendente, dopo aver provveduto sulla richiesta di sospensiva, non assegni alle parti il termine di cui all'art. 616 c.p.c. per l'introduzione nel merito della seconda causa, la parte interessata a sostenere che le domande svolte nelle due opposizioni non siano del tutto coincidenti, dovrà introdurre egualmente il giudizio di merito, nel termine di cui art. 289 c.p.c., chiedendo che in quella sede sia accertata l'insussistenza della litispendenza o, comunque, un rapporto di mera continenza. Infatti, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, né il regolamento di competenza.



Bruno Capponi

INIBITORIE E SOSPENSIONI NELL'ESECUZIONE FORZATA:
ISTRUZIONI PER L'USO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE

La sentenza è divisa idealmente in due parti.

Nella prima si affermano nell'interesse della legge - dopo aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché tardivo - due principi di diritto sul tema della contemporanea pendenza delle opposizioni a precetto e all'esecuzione (§ 7). Nella seconda parte, maggiormente "creativa", si illustrano i corollari dei principi appena affermati (e di altri principi affermati in anteriori pronunce di legittimità) circa i rapporti tra l'*inibitoria* pronunciata dal giudice dell'opposizione a precetto e la *sospensione* pronunciata dal giudice dell'esecuzione: donde l'affermazione di altri sei principi di diritto (§ 10) che in verità presentano un labile legame coi *fatti di causa* (sentenza, pagg. 3-5), ove non erano in discussione - almeno per come poi ricostruiti dalla S.C., in termini di reciproca esclusione - i poteri inibitori e sospensivi dei giudici rispettivamente investiti delle due opposizioni.

Le brevi notazioni che seguono si riferiscono alla seconda parte della sentenza.

In essa la Sezione III ribadisce e "sistematizza", aggiungendovi del proprio, l'*excursus* della SS.UU., sent. 23 luglio 2019, n. 19889, che ha affermato la reclamabilità del provvedimento inibitorio con cui il giudice dell'opposizione a precetto provvede sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (art. 615, comma 1, c.p.c.).

In precedenti occasioni abbiamo indicato le ragioni per cui la faticosa (e innovativa) ricostruzione delle SS.UU. ci è parsa tutt'altro che persuasiva (cfr. www.judicium.it dal 26.7.2019; *Rass. esec. forz.*, n. 2/2019, p. 546 ss.; n. 3/2019, p. 746 ss.); ci limitiamo, qui, a indicare le ragioni per le quali anche il nuovo intervento - che ha all'evidenza inteso «dare continuità» al precedente nomopoietico, con insistite citazioni letterali - risulta, all'esame un poco attento, tutt'altro che limpido.

La Sezione III intende chiarire «come si ripartisce il potere di adottare provvedimenti interinali di carattere sospensivo» (§ 9.1.) tra i giudici indicati rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell'art. 615 c.p.c.; secondo la Corte, pur sulla premessa che «la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione (è) strutturalmente diversa da quella disciplinata dall'art. 615, comma 1, c.p.c.» (§ 9.1.), la differenza sarebbe plasticamente evidenziata dall'art. 623 c.p.c., laddove si contrappone una sospensione "esterna", pronunciata dal «giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo» e una sospensione "interna", pronunciata dal giudice dell'esecuzione.

Qui registriamo la prima incertezza: l'art. 623, nella lettura tradizionalmente recepita e mai ridiscussa, non s'è mai occupato del giudice dell'opposizione a precetto, ché altrimenti non si sarebbe avvertito il bisogno di intervenire, nel 2005, sull'art. 615, comma 1; inoltre - e soprattutto - mentre il giudice dell'impugnazione può sospendere, con effetti diversi, *sia* l'efficacia esecutiva del titolo *sia* l'esecuzione in atto (art. 283, comma 1, c.p.c.), questo secondo potere è formalmente sottratto al giudice dell'opposizione a precetto, titolare soltanto del primo. La Sezione III finirà per affermare il contrario, contro la lettera della legge: a tanto costretta dal "teorema in continuità" da cui germogliano i "corollari" di cui la Corte dichiaratamente afferma di volersi occupare.

Vero che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è di tipo "esterno", secondo una classificazione della dottrina che viene recepita dalla Cassazione (§ 9.1.); il problema è se questo genere di sospensione risponda a un modello unitario e richieda un provvedimento ricognitivo del g.e., specie allorché essa incida non sull'esecuzione bensì sul titolo. In un primo momento (§ 9.1., in fine), la Corte sembra dare per scontato che il g.e. debba "dichiarare" - nel senso d'una mera "presa d'atto" - la sospensione ex art. 623 c.p.c.; ma nello sviluppo non lineare della non breve motivazione giungerà ad affermare che il provvedimento ex art. 615, comma 1, può



autonomamente sospendere l'esecuzione, perché, in sostanza, esso è un omologo di quello che il g.e. pronuncia a norma dell'art. 624 c.p.c.

Il passaggio argomentativo è il seguente (§ 9.3.): giacché nessuna norma circoscrive nel tempo il potere del giudice «innanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo» (parliamo dunque sempre del giudice dell'impugnazione), mentre è inequivoco il tenore dell'art. 623 che parla di «sospensione dell'esecuzione» (ma sempre, aggiungiamo, con *esclusivo* riferimento al giudice dell'impugnazione), «è certo che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche se disposta dopo che sia già stato eseguito il pignoramento, determina parimenti gli effetti sospensivi del processo esecutivo previsti dall'art. 626 c.p.c., che infatti parla genericamente di “processo esecutivo sospeso” senza distinguere a seconda che la sospensione sia stata pronunciata ai sensi degli artt. 623 o 624 c.p.c.». Pertanto, continua la Corte, se il provvedimento del comma 1 dell'art. 615 è inquadrabile come sospensione “esterna”, non soltanto il potere del giudice non è temporalmente circoscritto e perdura anche se nelle more il pignoramento venga compiuto, ma gli effetti del provvedimento inibitorio «non differiranno, nella sostanza, dalla sospensione *ex art. 624 c.p.c.*: i beni staggiti resteranno soggetti al vincolo di indisponibilità, ma non potranno compiersi ulteriori atti esecutivi» (§ 9.3., in fine). La Corte non si occupa del fatto che, se il provvedimento del giudice dell'impugnazione può autonomamente sospendere l'esecuzione in atto, quella del giudice dell'opposizione a precetto è sempre, vista dalla prospettiva del g.e., una fattispecie di sopravvenuta carenza dell'efficacia del titolo esecutivo, che chiama un provvedimento sospensivo dello stesso g.e.: che sarà pure meramente ricognitivo, ma che certo non potrà essere del tutto soppresso.

In questo modo, l'artificio illusionistico è compiuto: scompare magicamente dalla scena la lettera del comma 1 dell'art. 615 che, a differenza dell'art. 283 c.p.c., non fa riferimento alla sospensione dell'esecuzione; entra, al suo posto, un'espressione speculativa dal vago sapore dottrinario (“sospensione esterna”), grazie alla quale i poteri del giudice dell'impugnazione e quelli del giudice dell'opposizione a precetto vengono totalmente sovrapposti: al punto che, nel § 9.4., potrà affermarsi che «la sospensione del processo esecutivo – che sia disposta tanto ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., quanto dell'art. 624 c.p.c. – ha natura cautelare (quantomeno in senso lato) tant'è che essa è in entrambi i casi reclamabile *ex art. 669-terdecies c.p.c.*». E cosa si richiama a sostegno di siffatta conclusione? Non certo la legge processuale, posto che la legge processuale nulla dice al riguardo, bensì la sentenza delle SS.UU. n. 19889/2019: il precedente al quale occorre, appunto, «dare continuità».

Quando si giunge a scrutinare il rapporto tra il potere inibitorio del giudice dell'opposizione a precetto e il potere sospensivo del g.e., sembrerà quasi naturale affermare (§ 9.4.) che «il provvedimento di sospensione disposto *ex art. 615, primo comma, c.p.c.* comprende in sé anche gli effetti della sospensione che il giudice dell'esecuzione potrebbe pronunciare *ex art. 624 c.p.c.*: ed allora, l'opponente che abbia già richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo al giudice dell'opposizione pre-esecutiva non può rivolgersi per le medesime ragioni anche al giudice dell'esecuzione». Il suo potere è *consumato*, «a prescindere dalla circostanza che sull'istanza si sia già provveduto oppure no».

Al principio dell'*electa una via* si associa con facilità una giustificazione tratta dai principi del giusto processo e della ragionevole durata (ormai non c'è sentenza di legittimità che non li richiami), i quali «impongono che siano preferite le soluzioni interpretative che, secondo un criterio di economia processuale, evitino il compimento di attività processuali duplicate e potenzialmente foriere di generare contrasti interni al medesimo processo» (§ 9.4., in fine). Il potere processuale – nulla conta che *inibitoria* e *sospensione* siano oggettivamente due istituti diversi – si consuma anche se il giudice dell'opposizione a precetto ometta di provvedere (come molti giudici fanno, una volta iniziata l'esecuzione) e pertanto il g.e., richiesto della sospensione, dovrà preliminarmente verificare se sia stata proposta un'opposizione a precetto fondata sulle medesime ragioni e se sia stato richiesto in quella sede il provvedimento inibitorio del comma 1 dell'art. 615: circostanza in presenza della quale i suoi poteri sospensivi, *ex art. 624 c.p.c.*, risulterebbero elisi. Qualora, invece, l'istanza di inibitoria non fosse stata presentata al giudice dell'opposizione a precetto riemergerebbe il potere sospensivo del g.e., previa introduzione di un'opposizione all'esecuzione: con la “particolarità” che la competenza del g.e. sarebbe limitata alla sola sospensione, mentre il giudizio di merito continuerebbe dinanzi al giudice dell'opposizione a precetto: «è come se con il ricorso *ex art.*



615, secondo comma, c.p.c. si rivolgesse un'istanza cautelare in corso di causa ad un giudice dotato, ai soli fini sospensivi, di una competenza funzionale mutuamente alternativa a quella del giudice del merito» (§ 9.5.). Le massime ufficiali spiegano, con un dettaglio insolito, cosa ne sarà dell'opposizione all'esecuzione e come debbano comportarsi giudice e parti allorché si verifichi la situazione sopra descritta: vere e proprie dettagliate *istruzioni per l'uso*, che la Corte somministra pensando di così ben interpretare la sua funzione di nomofilachia.

* * *

I principali punti critici della sentenza ci sembrano i seguenti:

- (a) essa non parla mai di *inibitoria* e, in generale, dei poteri del giudice dell'impugnazione (il cui prototipo è nell'art. 283 c.p.c.), che pure sono presupposti nell'art. 623 c.p.c.; essa, cioè, non dà mai conto del perché il giudice dell'impugnazione sia dotato (a.1) di un potere che incide sul titolo esecutivo e che è volto a prevenire l'inizio in senso tecnico dell'esecuzione; (a.2) di un potere che quest'ultima sospende e, in conseguenza, la sentenza non dà mai conto delle differenze che si registrano nell'esercizio dei due poteri che l'art. 283 tiene distinti;
- (b) saltando l'esercizio propedeutico, la sentenza non si interroga sul perché il giudice dell'opposizione a precetto risulti dotato soltanto del potere *inibitorio*, e non anche di quello *sospensivo*, giungendo a confondere l'uno con l'altro;
- (c) non avendo colto le differenze tra *inibitoria* e *sospensione*, quando parla di sospensione "esterna" richiamando l'art. 623 c.p.c. pone sullo stesso piano il potere inibitorio e quello sospensivo, che pure hanno caratteristiche ed oggetti distinti e richiamano una diversa attività conformativa del giudice dell'esecuzione;
- (d) le deficitarie premesse generano quella confusione di riferimenti che fa dire alla Corte che la sospensione "esterna" ha un regime unitario che dipende dall'art. 623, laddove il potere del giudice dell'opposizione a precetto è tutto e soltanto nell'art. 615, comma 1: la cui stessa esistenza si giustifica proprio sul riflesso che la norma è da sempre considerata *fuori* dall'ambito di applicazione dell'art. 623;
- (e) la sentenza afferma, correttamente, che il compimento del pignoramento non fa venir meno il potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto, che è potere sul titolo; ma al tempo stesso ignora che quel potere - anche e proprio in ragione del richiamato art. 5 c.p.c. (§ 9.3.) - non può *convertirsi* in potere di sospendere l'esecuzione: se non altro perché l'art. 623 quel potere assegna, alternativamente, al giudice dell'impugnazione e al giudice dell'esecuzione, non anche al giudice dell'opposizione a precetto; ed inoltre perché l'art. 5 c.p.c. perpetua una competenza, ma non crea o trasforma competenze;
- (f) la sentenza lascia in ombra il ruolo del g.e., a fronte delle inibitorie sul titolo pronunciate tanto dal giudice dell'impugnazione, quanto dal giudice dell'opposizione a precetto; dando per scontato che i provvedimenti inibitori, una volta l'esecuzione iniziata, si convertano automaticamente in sospensivi. Ma così certamente non è: la prassi comunemente seguita richiede un'attività ricognitiva del g.e. che prende atto della sospensione "esterna", cioè della sopravvenuta carenza di efficacia del titolo esecutivo, con un provvedimento non reclamabile (perché non adottato *ex art. 624 c.p.c.*, cioè non discrezionalmente pronunciato sul riscontro di "gravi motivi"), a cui non seguono i provvedimenti dell'art. 616 c.p.c. (perché non c'è una causa di merito da *introdurre* o *riassumere*) ma che, tuttavia, è proprio quello che *arresta l'esecuzione* (perché l'inibitoria sul titolo un siffatto potere non ha);
- (g) una volta posti sullo stesso piano il potere inibitorio e quello sospensivo, la Corte si avventura - siamo nella zona più critica - sullo scivoloso terreno della "continenza cautelare" (§ 9.4.) spingendosi ad affermare che la proposizione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo *consuma* il potere di chiedere al g.e. la sospensione dell'esecuzione (che è cosa diversa) e questa affermazione, di per sé inedita e sorprendente, funge da premessa per una ricostruzione dei rapporti tra opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione che non sembra sorretta da alcuna norma del Libro III;



(h) in particolare, viene affermato che la presentazione dell'istanza di sospensione al giudice dell'opposizione a precetto *inibisce* la presentazione dell'istanza di sospensione al giudice dell'esecuzione, qualora i motivi di opposizione siano i medesimi, e tale effetto di *consumazione* è addirittura svincolato dall'effettivo esercizio del potere (che, nel silenzio della legge, il giudice dell'opposizione a precetto potrebbe decidere di non esercitare proprio perché, esaurita la fase pre-esecutiva, il provvedimento di sospensione va richiesto al g.e.); né viene considerato il diverso oggetto dei due provvedimenti, il primo incidente soltanto sul titolo esecutivo, il secondo soltanto sull'esecuzione;

(i) se ne deduce che il g.e., investito di un'opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione, dovrebbe preliminarmente verificare se, per gli stessi motivi, sia stata già proposta un'opposizione a precetto (ciò potrebbe essere avvenuto dinanzi a un diverso Ufficio), potendo egli provvedere *ex art. 624 c.p.c.* soltanto se un provvedimento inibitorio non sia già stato richiesto al giudice di quella opposizione; e, in tal caso e soltanto in tal caso, la sua competenza sarebbe limitata alla sospensione, rispetto alla quale "giudizio di merito" (art. 616 c.p.c.) sarebbe non l'opposizione all'esecuzione (che comunque va introdotta), bensì la previa opposizione a precetto;

(j) in questa confusa e inedita ricostruzione, la Corte afferma che l'art. 624, comma 3 (la sospensione-estinzione) non riuscirebbe mai applicabile, perché non troverebbe spazio l'art. 616 c.p.c. sulla *prosecuzione* del giudizio di merito (§ 9.5.); laddove - come convincentemente affermato dalla Cass., Sez. III, sent. 20 marzo 2017, n. 7043: precedente che la Sezione III evidentemente non ha considerato - una possibilità di applicazione della norma è certamente nel caso dell'estinzione, per qualsiasi causa, del giudizio di opposizione a precetto, non esistendo un'altra sede processuale in cui poter contrastare i presupposti ("gravi motivi") della pronunciata sospensione.

La sentenza commentata offre, sulla scia della recente SS.UU. n. 19889/2919, una versione lacunosa e al tempo stesso macchinosa del fenomeno osservato.

La lacuna è nel fatto che la Corte, che pur muove dall'esame dell'art. 623 c.p.c., omette di considerare la norma-prototipo in tema di inibitoria e sospensione, cioè l'art. 283, comma 1, c.p.c.: norma dalla quale si ricava che è il giudice dell'impugnazione ad avere il potere più esteso (inibitorio e sospensivo), mentre nel quadro dell'esecuzione il giudice dell'opposizione a precetto è dotato del solo potere inibitorio, il g.e. del solo potere sospensivo. Se non si muove dall'esame di questa chiara realtà, disegnata dalle norme che regolano un fenomeno essenzialmente unitario, la sua stessa comprensione risulterà minata.

Quando si parla di sospensione "esterna" - pur volendo porre sullo stesso piano l'art. 623 e l'art. 615, comma 1 - non va trascurata la differenza tra il potere inibitorio e quello sospensivo, cioè tra il potere che incide sul solo titolo esecutivo e quello che incide sul solo processo esecutivo: il provvedimento inibitorio, sia esso pronunciato dal giudice dell'impugnazione o dal giudice dell'opposizione a precetto, priva il titolo della sua esecutorietà, *senza però produrre effetti immediati nell'esecuzione*. Sarà poi il g.e. - e anche questo si ricava dalla chiara lettera dell'art. 623 - a produrre le conseguenze, nell'esecuzione, della sopravvenuta carenza di efficacia del titolo esecutivo.

Se ne deduce che se l'esecuzione può essere sospesa dall'interno (art. 624) come dall'esterno (art. 283) e in tal caso il provvedimento sarà auto-esecutivo; l'efficacia esecutiva del titolo è *sempre* sospensione dall'esterno (artt. 283 e 615, comma 1) e la relativa fattispecie, rispetto all'esecuzione, configura *sempre* un'ipotesi di sopravvenuta carenza dell'efficacia del titolo esecutivo, di cui il g.e. è tenuto a prendere atto a norma dell'art. 623, sospendendo l'esecuzione.

Queste considerazioni sono sufficienti a comprendere che *inibitoria* e *sospensione* non sono la stessa cosa, e che altro è intervenire sul titolo esecutivo, altro è intervenire sull'esecuzione. Una volta si riteneva che il venir meno dell'efficacia del titolo esecutivo giustificasse la proposizione di un'opposizione all'esecuzione, anche al solo fine



di arrestarla; la giurisprudenza più recente ha, per ovvie ragioni di economia processuale, respinto una simile soluzione, pur sempre richiedendo che la circostanza sopravvenuta venga fatta valere dinanzi al g.e., il quale deve sospendere l'esecuzione con proprio provvedimento.

I presupposti delle sospensioni *ex artt.* 615, comma 1 e 624 c.p.c. sono formalmente gli stessi: si parla di “gravi motivi”. Ma proprio la sentenza delle SS.UU. n. 19889/2019, alla quale pure si è voluto «dare continuità», ha speso molte parole nel tentativo di dimostrare che i presupposti della sospensione pre-esecutiva sono *sui generis*, non confondibili né con quelli del provvedimento cautelare, né con quelli dell'art. 624, perché l'interesse che si intende tutelare è quello a non subire atti esecutivi ingiusti in conseguenza della notifica di un determinato atto di precetto: «il potere del giudice dell'opposizione pre-esecutiva si riferisce all'idoneità del titolo ad essere posto a base di ogni esecuzione astrattamente fondata sul medesimo come in concreto azionato con quello specifico precetto, mentre il potere del giudice dell'esecuzione iniziata può incidere solo sullo specifico singolo processo esecutivo» (sent. n. 19889/2019, § 49). Ne possiamo dedurre - se abbiamo ben compreso l'insegnamento delle SS.UU. - che mentre la valutazione dei “gravi motivi” *ex art.* 615, comma 1, non esclude la possibilità di un riferimento al *periculum*; ad esecuzione iniziata, nel quadro degli stessi “gravi motivi” il *periculum* tende a sfumare e ciò che conta è soprattutto il *fumus*, cioè la capacità dell'esecuzione di sopravvivere alla spiegata opposizione.

Nessuna norma del c.p.c. - veniamo rapidamente alle conclusioni - inibisce la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione una volta proposta l'opposizione a precetto, anche fondata su identici motivi (così come non preclude la possibilità di proporre l'opposizione distributiva), così come nessuna norma inibisce la possibilità di chiedere il provvedimento sospensivo al g.e., una volta chiesto (e non ancora ottenuto!) il provvedimento inibitorio al giudice dell'opposizione a precetto. Specie in considerazione del fatto che i due provvedimenti hanno oggetti, e forse anche presupposti diversi.

Non più che bizzarra è l'idea che, proposta l'opposizione a precetto senza istanza di inibitoria, soccorra il potere sospensivo del g.e., ma svincolato dalla decidibilità nel merito dell'opposizione all'esecuzione che pure andrebbe proposta per incardinare la sola fase sommaria: qui non solo non è rinvenibile nel codice alcuna norma a sostegno, ma neppure è dato capire l'utilità pratica della soluzione, posto che l'istanza di inibitoria non deve essere proposta a pena di decadenza con l'atto di opposizione a precetto. Se proprio l'esigenza è quella di semplificare ed evitare duplicazioni, si prenda atto di quanto afferma l'art. 615, comma 1: che l'istanza di inibitoria può proporsi anche nel corso del giudizio, mentre sembra ragionevole riconoscere il potere inibitorio allo stesso giudice chiamato a decidere il merito della proposta opposizione, apparendo un'anomalia del sistema attribuire un potere sospensivo (cioè un potere diverso) a un giudice che non sarà chiamato a decidere il merito dell'opposizione all'esecuzione.

Ancora una sentenza nomopoietica più che nomofilattica, che alimenta le nostre preoccupazioni sul futuro della Corte di Cassazione. Siamo passati dalla sentenza-trattato alla sentenza-editto, con cui la Corte sopprime e integra la disciplina codicistica dando istruzioni dettagliate agli operatori, forte dei suoi precedenti coi quali, in nome della nomofilachia, talune norme processuali sono state soppresse (art. 37 c.p.c.) e talaltre integrate a suo libito (art. 615, comma 1, c.p.c.).

Sui sei principi di diritto affermati nella seconda parte della sentenza (§ 10) possiamo così sinteticamente osservare:

- (1) vero che il giudice dell'opposizione a precetto non perde, a seguito del compimento del pignoramento, il potere di provvedere *ex comma 1 dell'art.* 615 c.p.c.; ma il suo provvedimento determinerà non già la sospensione dell'esecuzione *ex art.* 626 c.p.c., bensì la *sopravvenuta carenza di efficacia del titolo esecutivo*, di cui il g.e. dovrà prendere atto sospendendo l'esecuzione *ex art.* 623 c.p.c.;
- (2) vero che il pignoramento compiuto dopo che il giudice dell'opposizione a precetto abbia sospeso l'efficacia esecutiva del titolo sarà «radicalmente nullo»; ma in realtà, mentre della soluzione appena



esposta nessuno dubitava e dubita, il problema che nella pratica frequentemente si pone è quello del pignoramento eseguito *dopo* la proposizione dell'istanza e *prima* del provvedimento del giudice; giacché nella concezione della Sezione III la mera proposizione dell'istanza *elide* il potere sospensivo del g.e., ci si poteva ragionevolmente aspettare che gli effetti del provvedimento *ex* comma 1 dell'art. 615 retroagissero al momento della presentazione dell'istanza;

- (3) l'idea della *consumazione* del potere di chiedere la sospensione dell'esecuzione, per avere già richiesto (e magari non ancora ottenuto) la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ha alcun fondamento né positivo né sistematico; essa non tiene conto del diverso oggetto dei due provvedimenti, inibitorio e sospensivo, e della diversità dei presupposti, stando agli stessi insegnamenti delle SS.UU.;
- (4) la soluzione indicata dalla Sezione III non ha punti di contatto con l'art. 39 c.p.c., che non esclude né inibisce la contemporanea pendenza tra opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione, né esclude, aggiungiamo, la possibilità che venga successivamente introdotta un'opposizione distributiva (art. 512 c.p.c.) fondata su identici motivi; non esistono dunque ragioni per – violando il codice di procedura – non dare luogo all'applicazione dell'art. 616 c.p.c., né esistono ragioni per identificare nel giudice dell'esecuzione il magistrato che dovrà provvedere sulla sospensione coordinata alla previa introduzione dell'opposizione a precetto (anche perché il giudice di tale opposizione può *sempre* essere richiesto di adottare il provvedimento inibitorio). I principi di diritto (5) e (6) costituiscono quindi un'aperta violazione delle norme del codice di procedura civile, non giustificata neppure dai principi costituzionali che la Corte richiama.